

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea delle Socæ del 22/06/2023

## DEFINIZIONI E FINALITÀ

### Art. 1

Il Circolo "Fratellanza", costituito il 14 maggio 1893 in Novara, Via Monte San Gabriele n.15, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

### Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie Socæ, così come della comunità locale, realizzando occasioni e attività di incontro tra Socæ, ricreative, culturali, informative, di sensibilità civile, nonché servizi e mutualismo.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

## SOCÆ

### Art. 3

Il numero delle Socæ è illimitato. Può diventare Socæ chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socæ solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Alle aspiranti Socæ sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socæ, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### Art. 4

Le aspiranti Socæ devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio

nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### **Art. 5**

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di un o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che le aspiranti Socie siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, alle nuove Socie verrà consegnata la tessera sociale e i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o a essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessata potrà presentare ricorso a Presidente/essa. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle Socie alla sua prima convocazione.

#### **Art. 6**

Le Socie hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elette membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le Socie che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Art. 7**

Le Socie è tenuta al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 8**

La qualifica di Socie si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

#### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti delle Socie mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione

temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, o dell'è Socè;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

#### **Art. 10**

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dell'è Socè.

### **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

#### **Art. 11**

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

#### **Art. 12**

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dell'è Socè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

#### **Art. 13**

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

#### **Art. 14**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dell'è Socè.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o

attrezzature.

## **L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 15**

Partecipano all'Assemblea generale dellə Socə tuttə le Socə che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare a ogni Socə.

### **Art. 16**

L'Assemblea generale dellə Socə può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dallə Presidentə per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dellə Socə aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

### **Art. 17**

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dellə Socə con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dellə intervenutə e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

### **Art. 18**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dellə Socə, è indispensabile la presenza di almeno un quarto dellə Socə con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dellə partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

### **Art. 19**

L'Assemblea è presieduta da unə Presidentə e da unə Segretariə elettə in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dellə Socə presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni Assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede

sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dell'Assemblea per la consultazione.

#### **Art. 20**

L'Assemblea generale dell'Asso, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dello stesso,

questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra l'Asso fino a un numero uguale a quello dell'Asso componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletta l'Asso con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;

- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dell'Asso e dura in carica due anni. È composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici consiglieri/e. Tutte le consiglieri/e sono rieleggibili.

#### **Art. 22**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Asso, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

#### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- l'Asso Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- l'Asso Vicepresidente: coadiuva l'Asso Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- l'Asso Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo. Il Consiglio può inoltre distribuire fra l'Asso componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del

Circolo.

#### **Art. 24**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione

economica dell'anno sociale

- deliberare circa l'ammissione dellə Socə; può delegare allo scopo uno o più

Consigliere;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dellə Socə;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o a esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglierə, o su convocazione dellə Presidentə.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dellə Consiglierə e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dellə presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi sia in presenza fisica, sia in modalità telematica, sia in modalità mista.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da unə solə Consiglierə. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura dellə Segretariə, che lo firma insieme allə Presidentə. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dellə Socə, che richiedano di consultarlo.

#### **Art. 26**

Lə Consiglierə sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Lə Consiglierə che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque lə Consiglierə dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Lə Consiglierə decadute o dimissionarie è sostituite, ove esista, dallə Socə risultate prime escluse all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un massimo della metà dellə componenti originarie e comunque in un numero non superiore a cinque; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può altresì effettuare cooptazioni in supero fino alla metà del numero delle componenti originarie.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dell'Assemblea.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

#### **Art. 27**

Viene demandato al Collegio dei Garanti provinciale dell'Associazione di appartenenza il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione della Socia deferite al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

### **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

#### **Art. 28**

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti delle Socie aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle medesime. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni Assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 22/12/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra le Socie.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.